



Gestione di Liquidazione ex U.S.L. n. 61
Via Nizza, 146 - 84124 Salerno

DECRETO N. 27

DEL 12/12/2022

OGGETTO: sentenza n. 1312/21 (R.G. n. 778/18) Corte di Appello di Salerno, 2^a Sezione Civile - Riconoscimento spese legali dott. Mascolo Angelo.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE EX U.S.L. N. 61

Premesso che, a decorrere dal 1/1/95 sono state attivate, ai sensi della Legge Regionale n. 32 del 3/11/94, le Aziende Sanitarie Locali e che, conseguentemente, sono cessate le funzioni delle UU.SS.LL. con l'attribuzione delle stesse alle suddette Aziende;

Che la L.R. 2/9/96, n. 22, affida - ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28/12/95, n. 549 - ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. le funzioni di legale rappresentante delle Gestioni Liquidatorie delle sopresse UU.SS.LL., ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive Aziende, e ne definisce i compiti;

Che la L.R. 2 settembre 1996, n. 22, all'art. 2 - punto 2 -, espressamente prevede che il Direttore Generale Commissario Liquidatore "...dispone il pagamento dei debiti ex UU.SS.LL. privilegiando la definizione stragiudiziale delle relative controversie anche mediante accordi con...i creditori...";

Che, con nota del 13/6/22 - prot. n. 139 -, il dott. Angelo Mascolo ha inviato l'istanza relativa alla richiesta di rimborso delle spese legali inerenti la definizione del procedimento civile conclusosi con sentenza n. 1312/21 (R.G. n. 778/18) della Corte di Appello di Salerno, 2^a Sezione Civile, unitamente al pro-forma di fattura redatta dal legale di fiducia, avv. Luigi Russo, di euro 18.605,65;

Che, con nota prot. n. 140 del 13/6/22, questa Gestione di Liquidazione ha richiesto alla F.C. Affari Legali della ASL Salerno il prescritto parere di congruità sulle competenze professionali richieste dal difensore del predetto sanitario;

Che, l'art. 25 del CCNL 1998/2001 - Dirigenza Medica e Veterinaria -, vigente all'epoca dei fatti, peraltro confermato dall'art. 67 del CCNL 2016/2018 - Dirigenza Area Sanità - prevede che "...L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione...";

Letta la nota della F.C. Affari Legali prot. n. 242786 del 25/11/22, con la quale, nel non ritenere "...congruo l'importo complessivamente richiesto, in quanto non in linea con i principi generali che governano la materia della tutela legale dei pubblici dipendenti, oltre che con la disciplina contenuta nell'apposito Regolamento aziendale...", è stato reputato congruo liquidare l'importo finale riformulato in euro 7.763,24, comprensivo di compenso, spese generali e Cnap;

Dato atto che, con nota della F.C. Affari Legali prot. n. 63316 del 12/3/2018, il Direttore f.f. ha attestato che, per fattispecie analoga, l'ammissibilità del parere di congruità equivale anche a pronuncia positiva sulla assenza del conflitto di interessi;

Rilevato che questa Gestione di Liquidazione ex Usl 61, competente per il pagamento, non dispone, allo stato, dei fondi occorrenti;

Ritenuto che è opportuno, per esigenze di pubblico interesse e soprattutto al fine di evitare ulteriori gravosi oneri a carico della Gestione Liquidatoria interessata, riconoscere il rimborso in parola;

Verificato che tanto si realizza conferendo alla Regione Campania la delega per procedere al pagamento degli indicati importi ad estinzione delle obbligazioni facenti capo per i descritti titoli giudiziali alla Gestione Liquidatoria della ex Usl 61 di Sapri, in esecuzione della D.G.R.C. n. 798 del 30/12/2011, ad oggetto la rimodulazione delle procedure di estinzione delle partite debitorie e creditorie delle ex UU.SS.LL.;

Vista la L.R. 2/9/96, n. 22;

Vista la D.G.R.C. n. 798 del 30/12/2011;

Vista la D.G.R.C. n. 322 del 21/6/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1079 del 9/8/2022;

DECRETA

per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. **prendere atto** della sentenza n. 1312/21 resa dalla Corte di Appello di Salerno - 2^a Sezione Civile - e, per l'effetto, relativamente al giudizio conclusosi con la predetta sentenza, riconoscere al dott. Mascolo Angelo il rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa, ammontanti, a totale soddisfo, complessivamente ad euro 7.763,24, comprensivo di compenso, spese generali e Cnap, così come riformulato dalla F.C. Affari Legali della ASL Salerno con nota prot. n. 242786 del 25/11/22;
2. **delegare** la Regione Campania, in attuazione della D.G.R.C. n. 798/2011, a procedere direttamente al pagamento in favore del dott. Mascolo Angelo delle somme spettanti, precisando che, ad intervenuto pagamento, verranno espletate tutte le consequenziali e necessarie operazioni contabili;
3. **accreditar**e l'importo di **euro 7.763,24** a favore del dott. Mascolo Angelo, nato a Torre del Greco (NA) il 22/6/1958 e residente in Scafati (SA) alla via Della Resistenza - Trav. Catapano - n. 9 - c.f. MSCNGL58H22L259L -, su codice IBAN **IT48E0760103400001019529963**;
4. **trasmettere** il presente atto alla Regione Campania, per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza, unitamente alla menzionata sentenza ed alle richiamate note prot. nn. 63316 del 12/3/2018 e 242786 del 25/11/22.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Maria Anna Fiocco)

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(Ing. Gennaro Sosto)